

# Osservatorio Legale

a cura dell'Ufficio legale nazionale

Numero 1 – ottobre 2022



Notiziario di informazione legale e raccolta delle principali sentenze ritenute di interesse per l'attività del Patronato INCA

Gennaio 2021 – Luglio 2022

---

## Indice

### 1. Contributi

*1.1 Principio di automatismo – 1.2 Danno da omissione contributiva – 1.3 Part time ciclico*

### 2. Prestazioni varie

*2.1 Disoccupazione – 2.2 Assegno nucleo familiare – 2.3 Assegni di natalità e maternità - 2.4 Assegno sociale – 2.5 Reddito di cittadinanza – 2.6 Invalidità civile*

### 3. Pensioni

*3.1 Pensione vecchiaia anticipata – 3.2 Calcolo trattamento – 3.3 Maggiorazione da esposizione all'amianto – 3.4 Prestazioni di invalidità – 3.5 Totalizzazione – 3.6 Pensione reversibilità – 3.7 Indebito previdenziale – 3.8 Decadenza triennale*

### 4. Responsabilità INPS

*4.1 Erronea comunicazione*

### 5. Processo previdenziale

*5.1 Spese di soccombenza*

## 1. CONTRIBUTI

### 1.1 Principio di automatismo

#### *A) Collaborazioni – Esclusione*

In quattro decisioni la Cassazione ha escluso l'applicabilità di tale principio nei confronti dei lavoratori autonomi che abbiano instaurato rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata.

La Corte, con la prima sentenza n. [11430/2021](#) e poi con le successive n. [11431/2021](#), n. [24753/2022](#) e con l'ordinanza n. [8789/2022](#), ha escluso l'applicazione del suddetto principio, atteso che, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 335 del 1995, i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata sono personalmente obbligati alla contribuzione, restando irrilevante che l'art. 1 del D.M. n. 281 del 1996, ponga anche a carico dei committenti, nella misura di due terzi, l'obbligo del versamento dei contributi, trattandosi soltanto di una forma di delegazione legale di pagamento, diretta a semplificare la riscossione, che non muta la platea dei soggetti passivi dell'obbligazione contributiva. Qualora poi il committente abbia omesso il pagamento dei contributi dovuti, il collaboratore avrebbe la facoltà di assumere in proprio il debito relativo alla parte del contributo accollata al suo committente, salvo rivalersi nei confronti di costui per i danni, o, in alternativa, di agire nei confronti del committente per il risarcimento dei danni ex art. 2116, comma 2, cod. civ. ovvero di esercitare l'azione di cui all'art. 13 della legge n. 1338 del 1962.

Le considerazioni sviluppate dalla Cassazione non appaiono condivisibili: la norma primaria posta dal comma 30 dell'art. 2, legge n. 335/1995 pone in via sostanziale un riparto del medesimo contributo a carico del co.co.co. e del committente e non solo una modalità di versamento, demandata alla successiva fonte regolamentare. Dunque, non siamo in presenza di un contributo unico, come invece avviene per i rapporti bilaterali tra un soggetto a partita IVA e la Gestione separata, né di una delegazione di pagamento bensì di una obbligazione contributiva duplice in capo a soggetti distinti (committente e lavoratore).

Quindi, per la quota a carico del committente sussiste obbligazione propria (e non accollo privativo come affermato in sentenza) la cui mancata attuazione non si riverbera in danno del lavoratore. La stessa Cassazione esclude la configurabilità dell'accollo «*ove tale pagamento avvenga per conto del soggetto originariamente obbligato*» [Cassazione del 29/04/1981, n. 2621].

A ben vedere, anche per la quota a carico del collaboratore sussiste automaticità della prestazione, poiché il decreto attuativo si muove nel solco della norma primaria definendo le modalità di versamento donde scaturiscono, necessariamente, le connesse responsabilità da inadempimento a carico del committente, unico legittimato, e la conseguente automaticità delle prestazioni previdenziali dato l'evidente parallelismo tra quanto disposto dal D.M. n. 281/1996 e quanto previsto dall'art. 2115 cod. civ., comma 2: in entrambi i casi, infatti, il responsabile del versamento è un soggetto diverso dal lavoratore. D'altra parte, allo stesso modo del lavoratore subordinato, anche il collaboratore coordinato non può ripetere a suo favore l'eventuale contribuzione indebita, né sostituirsi al committente per il versamento della contribuzione. L'unica differenza consiste nell'obbligo del collaboratore di iscriversi alla Gestione separata ma tale atto è una mera certazione di status (e cioè di essere soggetto assicurato) e non anche una imputazione della obbligazione contributiva.

\*\*\* \*\* \*\*\*

#### *B) Accredito – Esercizio – Nel corso del rapporto assicurativo – Esclusione*

Sul tema della tutela dei contributi maturati dal lavoratore nel corso del rapporto di lavoro si è pronunciata da ultimo la Cassazione con due sentenze, n. [2164/2021](#) e n. [6722/2021](#) che, pur esaminando vicende differenti, hanno formulato ed applicato la tesi secondo cui il nostro ordinamento "non prevede un'azione dell'assicurato volta a condannare l'ente previdenziale alla "regolarizzazione" della sua posizione contributiva"; e che pertanto non esisterebbe alcuna protezione azionabile dal lavoratore nei confronti dell'INPS a tutela della propria posizione contributiva nel corso del rapporto assicurativo ma solo in occasione dell'evento pensionistico.

In un caso un lavoratore aveva denunciato l'omissione contributiva ed aveva quindi convenuto in giudizio l'INPS al fine di ottenere la regolarizzazione della propria posizione assicurativa, con accredito dei contributi omessi dalla datrice di lavoro; già la Corte d'appello, avendo ritenuto sussistente il rapporto di lavoro nel periodo contestato, aveva fatta applicazione del disposto dell'art. 2116, comma 1, cod. civ., accertando il diritto della lavoratrice alla regolarizzazione della propria posizione assicurativa con accredito dei contributi omessi dal datore di lavoro.

Nel secondo caso il ricorrente lamentava invece l'erroneità della sentenza di secondo grado per avere escluso il suo diritto alla regolarizzazione della posizione contributiva nei confronti dell'INPS,

nonostante la condanna del datore al pagamento dei contributi ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300/1970, e le successive sollecitazioni rivolte all'INPS a più riprese perché operasse il recupero dei contributi mai prescritti (inviandogli la sentenza, denunciando l'omissione contributiva, rinviandogli la sentenza, diffidandolo ad agire).

Dinanzi a fatti di questo genere, in cui, in mancanza di prescrizione, si sarebbe trattato soltanto di assicurare la piena applicazione del diritto all'integrità contributiva del lavoratore, la Cassazione è pervenuta invece ad una soluzione negativa con argomenti rispetto a cui si può dissentire.

Nella prima sentenza, la n. 2164/2021, si richiama a sostegno la precedente sentenza n. [6569/2010](#).

A ben vedere, tuttavia, il richiamo al contenuto della sentenza n. 6569/2010 non è pertinente, perché quella sentenza si riferiva ad un caso di contributi prescritti.

La successiva sentenza, la n. 6722/2021, dopo aver riconosciuto che la giurisprudenza risalente protegge il diritto alla integrità della posizione contributiva, ha osservato però come “*l'odierno ricorrente non abbia documentato di aver chiesto la ricongiunzione di periodi assicurativi o il proseguimento volontario della contribuzione o una prestazione rispetto alla quale l'accredito del periodo controverso funga da presupposto*”.

All'opposto va rilevato che le specifiche ipotesi menzionate nelle due sentenze (la ricongiunzione, il proseguimento volontario della contribuzione, la richiesta di una prestazione previdenziale) non assorbono l'operatività del principio di automaticità che vale invece in generale (come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. [374/1997](#)).

\*\*\* \*\* \*\*\*

### *C) Prescrizione – Termine quinquennale – Raddoppio – Presupposti*

Una recente sentenza della Cassazione, la n. [5820/2021](#), ha affermato che la denuncia dei lavoratori o dei suoi superstiti avrebbe come effetto il raddoppio del termine (previsto nel comma 9 dell'art. 3, legge n. 335/1995), solo nel caso in cui essa si riferisca ai contributi maturati precedentemente all'entrata in vigore della legge e non a quelli maturati successivamente al 1° gennaio 1996.

Tale affermazione non può essere condivisa.

La norma, infatti, detta due regolamentazioni. In una, a regime (comma 9), si prevede che a decorrere dal 1° gennaio 1996 il termine sia ridotto a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti.

Nell'altra, transitoria (comma 10), si stabilisce che la stessa disciplina di cui al comma 9 (cinque anni che diventano dieci se c'è la denuncia) si applica "anche" alle contribuzioni relative al periodo precedente la data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995), fermo restando gli atti interruttivi già compiuti. Anche qui si auspica un ripensamento della Cassazione.

## **1.2 Danno da omissione contributiva**

### *Azione risarcitoria - Esercizio*

Prima del perfezionamento dell'età pensionabile, in presenza di diritti non ancora entrati nel patrimonio del creditore, sussiste l'impossibilità di disporre validamente della posizione giuridica soggettiva inerente al diritto al risarcimento del danno pensionistico da omessi contributi prescritti (art. 2116, comma 2, cod.civ.).

L'applicazione di tale principio ha condotto la Corte di Cassazione a censurare la decisione di merito che aveva ritenuto che il diritto al risarcimento del danno pensionistico potesse essere oggetto di una transazione sottoscritta prima del raggiungimento dell'età pensionabile da parte del lavoratore.

## **1.3 Part-time ciclico**

### *Diritto a pensione e maggiorazione contributiva*

Con sentenza n. 7890/2021, pubblicata l'11/10/2021, il Tribunale di Roma (Estensore Mormile) ha interpretato, conformemente a CGUE 10.6.2010 (C-395/08 e C396/08), l'art. 1, comma 350, della legge n. 178/2020 per la valorizzazione, nella posizione assicurativa, dei periodi di lavoro svolti con contratto di lavoro part-time verticale o ciclico. La norma recita "Il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale che prevede che la prestazione lavorativa sia concentrata in determinati periodi è riconosciuto per intero utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l'accesso al diritto alla pensione. A tal fine, il numero delle settimane da assumere ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638".

Sul punto ha così motivato: "*Come rilevato da parte ricorrente la verifica del superamento della soglia del minimale deve essere effettuata utilizzando un criterio adattativo e quindi ponendo a*

*confronto con il minimale contributivo il totale della contribuzione effettiva maggiorata della contribuzione virtuale (o figurativa) corrispondente ai mesi non lavorati”.*

## **2. PRESTAZIONI VARIE**

### **2.1 Disoccupazione**

#### *A) NASpI – Liquidazione anticipata – Restituzione – Estremi*

Nella sentenza n. [194/2021](#), la Corte costituzionale chiamata a vagliare la legittimità costituzionale, con riferimento all'art. 3, comma 1, della Costituzione, della disciplina in tema di liquidazione anticipata, in unica soluzione, della NASpI, ha dichiarato non fondata la sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 4 del D.Lgs. n. 22 del 2015 che stabilisce che il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta l'Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), è tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, anche quando, per la limitata durata del rapporto instaurato, non sia stata compromessa la finalità dell'incentivo.

La Corte costituzionale ha ritenuto che detto obbligo restitutorio è coerente con la finalità antielusiva della disposizione censurata, dal momento che il legislatore considera l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato un elemento fattuale indicativo della mancanza del presupposto stesso del beneficio, secondo un criterio semplificato, che non richiede indagini sulla portata della prestazione di lavoro subordinato.

Rientra infine, sempre secondo la Corte, nell'esercizio della discrezionalità del legislatore l'individuazione delle soluzioni più opportune per introdurre meccanismi di flessibilità, come previsto per il rateo, che evitino il rischio che la rigidità della normativa possa costituire un disincentivo di iniziative di autoimprenditorialità o di lavoro autonomo.

\*\*\* \*\* \*\*\*

#### *B) Operai agricoli – Salario convenzionale – Esclusione*

La Corte di Cassazione ha avuto occasione di intervenire in tema di misura dell'indennità di disoccupazione in favore degli operai agricoli a tempo determinato (O.T.D.), con la sentenza del

16/12/2021, n. [40400](#). La Corte ha affermato che ai fini del calcolo della prestazione non può farsi riferimento alla misura del salario medio convenzionale di cui all'art. 28 del D.P.R. n. 488 del 1968, in quanto tale criterio, per la categoria in questione, è stato sostituito con quello della retribuzione prevista dai contratti collettivi (art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989, convertito con modificazioni in legge n. 389/1989).

\*\*\* \*\* \*\*\*

### *C) Reintegro – Restituzione NASpI - Limiti*

Secondo l'INPS l'annullamento del licenziamento e la disposta reintegra, ai sensi dell'art. 18 comma 4 della legge n. 300/1970, determina il venir meno dello stato di disoccupazione involontaria e conseguentemente il venir meno dei presupposti per fruire dell'indennità di mobilità e delle prestazioni accessorie erogate.

Il principio in astratto è corretto. Tuttavia, deve richiamarsi la più recente giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto necessario, ai fini della ripetibilità delle prestazioni di disoccupazione erogate dall'INPS, il ripristino *de facto* del rapporto di lavoro, non essendo sufficiente il solo ripristino *de iure* (Cassazione sentenze n. [22850/2022](#), n. [24950/2021](#), n. [28295/2019](#) e n. [17793/2020](#)).

Rileva espressamente la sentenza della Cassazione n. 24950/2021: *“Deve dunque affermarsi, in applicazione di tali principi, che elemento ostativo alla percezione dell'indennità di disoccupazione è da ravvisarsi nell'effettiva ricostituzione del rapporto, nei suoi aspetti giuridici ed economici, in conformità alla ratio dell'istituto. In sostanza essa va restituita se nel medesimo periodo il lavoratore ha percepito la retribuzione”*.

A tal proposito va segnalata la decisione del Tribunale di Roma (sentenza n. [394/2022](#)) secondo cui: *“indipendentemente dalla natura retribuitiva o risarcitoria del quantum corrisposto dal datore di lavoro a seguito della reintegra, è chiara l'incompatibilità con il trattamento corrisposto dall'Inps. Se è vero, infatti, che le ricorrenti sono state reintegrate nel rapporto di lavoro, è altresì vero che, per le caratteristiche della tutela prevista dal comma 4 dell'art. 18 Stat. Lav., detta reintegra non è stata piena, ma attenuata (omissis).*

*È chiaro, dunque, che nel caso di specie le ricorrenti non sono state pienamente reintegrate sotto il profilo retributivo e, dunque, le stesse dovranno restituire i trattamenti percepiti nei soli limiti di quanto poi percepito dal datore di lavoro a seguito della pronuncia giudiziale di reintegra”*.

#### *D) Indennità di mobilità – Domanda – Termini*

Ai fini del riconoscimento dell'indennità di mobilità di cui all'art. 7, comma 12, della legge n. 223/1991, è necessaria la proposizione di specifica domanda amministrativa all'Istituto previdenziale, nel termine di decadenza di sessantotto giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, essendo irrilevante che lo stesso sia regolare o irregolare e che la sua causa di estinzione si sia prodotta in modo formale o meno. (Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto decaduto dal diritto all'indennità di mobilità il lavoratore che aveva presentato la domanda amministrativa oltre il suddetto termine, non attribuendo rilevanza né alla mancata adozione, da parte dell'azienda, della procedura di collocamento in mobilità a causa dell'occupazione irregolare degli altri colleghi di lavoro, né all'avvenuto riconoscimento giudiziale, solo successivamente al licenziamento del lavoratore medesimo, dei presupposti per l'iscrizione nelle liste di mobilità (Cassazione, sezione lavoro, n. [10747/2022](#)).

## **2.2 Assegno nucleo familiare**

### *Lavoratori stranieri – Permesso unico – Sufficienza*

I cittadini non europei, soggiornanti di lungo periodo e con permesso unico di lavoro, non possono essere trattati in modo diverso dai cittadini italiani nell' accedere al beneficio dell'assegno per il nucleo familiare (ANF), anche se alcuni componenti della famiglia risiedono temporaneamente nel paese di origine. È quanto si legge nella sentenza n. [67](#) depositata l'11 marzo 2022 (redattrice Silvana Sciarra) con cui la Corte costituzionale, ha affermato che il principio del primato del diritto dell'Unione costituisce "l'architrave su cui poggia la comunità di corti nazionali, tenute insieme da convergenti diritti e obblighi".

## **2.3 Assegni di natalità e maternità**

### *Lavoratori stranieri – Permesso unico - Sufficienza*

La Corte costituzionale con sentenza n. [54](#) del 04/03/2022, sulla questione del bonus bebè negato agli extracomunitari privi del permesso di lungo soggiorno – questione promossa dall'INCA e



inizialmente seguita nei precedenti gradi dall'avv. Luca Santini e poi, avanti la già menzionata Corte e la Corte di Giustizia, dagli avv.ti prof. Amos Andreoni e Vittorio Angiolini – ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 125, legge 23 dicembre 2014 n. 190 in relazione agli artt. 3, 31 e 117 della Costituzione nonché all'art. 34 della Carta dei diritti fondamentali della UE. La Corte, similmente, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 74 D.Lgs. n. 151/2001 nella parte in cui egualmente esclude l'assegno di maternità.

In precedenza, sulle stesse due questioni, in relazione all'ordinamento UE, la Corte di giustizia europea (Grande Sezione), con la sentenza del [2 settembre 2021](#), aveva già dichiarato identico principio. La Corte costituzionale ha confermato detta pronuncia aggiungendo che la normativa italiana, laddove esclude il bonus bebè e l'assegno di maternità agli extracomunitari privi di permesso di lungo soggiorno, viola altresì gli artt. 31 e 3 della Costituzione. È stata dunque ampiamente confermata la linea difensiva promossa dall'INCA e dai suoi avvocati, rappresentata ampiamente nelle sedi di merito e di legittimità. Conseguentemente la Corte ha dichiarato incostituzionali le norme che escludono dalla concessione dei due assegni i cittadini di paesi terzi ammessi a fini lavorativi e quelli ammessi a fini diversi dall'attività lavorativa ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno di durata superiore a sei mesi.

È stata dichiarata incostituzionale anche la medesima esclusione contenuta nelle proroghe del "bonus bebè".

## **2.4 Assegno sociale**

### *A) Assegno divorzile – Mancata richiesta – Irrilevanza*

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza del 15 settembre 2021, n. [24954](#), individua i criteri di accesso all'assegno sociale e, confermando il suo orientamento, afferma che il diritto alla corresponsione dello stesso, ex art. 3, comma 6, della legge n. 335/1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge. La novità della decisione risiede nella successiva affermazione secondo la quale ai fini della concessione del beneficio non assume rilevanza la mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole.

### *B) Residenza all'estero – Percezione - Illegittimità*

La Cassazione penale, con la sentenza n. [43554](#) del 2021, ha affermato che integra il reato di cui all'art. 316-ter del Codice penale la percezione, da parte del cittadino stabilmente residente all'estero, dell'assegno sociale, la cui erogazione presuppone l'attualità della residenza in Italia.

## **2.5 Reddito di cittadinanza**

### *Misura cautelare – Sospensione – Legittimità*

La Corte costituzionale, chiamata a verificare la legittimità della disposizione che prevede la sospensione della prestazione nei confronti del beneficiario o richiedente a cui è applicata una misura cautelare, ha ritenuto, con la sentenza n. [126](#) del 2021, non fondata la sollevata questione. La Corte ha ritenuto che la norma è espressione della discrezionalità attribuita al legislatore, che non si presenta affetta da irrazionalità manifesta e irrefutabile, in quanto il provvedimento di sospensione, in caso di misure cautelari sopravvenute, è la conseguenza del venir meno di un requisito necessario alla concessione di un beneficio che non ha natura meramente assistenziale, bensì è finalizzato al reinserimento nel mondo lavorativo, attraverso un percorso che il soggetto percettore deve essere in grado di seguire, non essendo destinatario di misure le quali possano risultare a tal fine impeditive.

## **2.6 Invalidità civile**

### *A) Revoca – Nuova domanda – Esclusione*

La Corte di Cassazione a sezioni unite si è pronunciata in data 9 maggio 2022 con la sentenza n. [14561/2022](#) sulla controversa questione revoca/nuova domanda dettando il seguente principio di diritto (punto 20): “*Ai fini della proponibilità dell'azione giudiziaria con la quale, in caso di revoca di una prestazione assistenziale, si intenda accertare la persistenza dei requisiti costitutivi del diritto alla prestazione di invalidità non è necessario presentare una nuova domanda amministrativa*”.

*B) Domanda – Errata compilazione – Irrilevanza*

In altra decisione (ordinanza n. [16711](#) del 2022) la Cassazione ha affermato la proponibilità della domanda giudiziaria, a fronte dell'incompleta compilazione della domanda amministrativa mancante del segno di spunta sulle condizioni per beneficiare dell'indennità di accompagnamento. La certificazione medica nella quale non sia barrata una delle ipotesi in essa previste non determina infatti l'improcedibilità della domanda, per non essere necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall'INPS o l'uso di formule sacramentali al fine di integrare il requisito della necessaria presentazione della domanda, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura amministrativa si svolga regolarmente, L'art. 20, comma 3 del D.L. n. 78/2009 (e più in generale la legge n. 241/1990) attribuisce all'INPS il potere di individuare le modalità concrete di presentazione delle istanze, ma non anche il potere di individuare il contenuto delle domande e ciò in coerenza con l'esclusiva prerogativa del legislatore in merito alle condizioni di accesso alla tutela assistenziale (giurisprudenza costante e univoca, si veda la sentenza di Cassazione n. [14412/2019](#)).

\*\*\* \*\* \*\*\*

*C) Domanda – Morte successiva – Eredi – Nuova domanda – Esclusione*

In precedenza (sentenza n. [2166](#) dell'01/02/2021) la Cassazione ha affermato analogo principio; infatti ha cassato la sentenza con cui la Corte d'appello di Napoli aveva dichiarato improponibile l'azione giudiziaria proposta dagli eredi al fine di ottenere l'indennità di accompagnamento, già domandata dalla interessata prima dell'exitus, senza che a tale domanda fosse seguito alcun accertamento sanitario da parte della competente commissione medica; la Corte territoriale aveva ritenuto che l'art. 1, comma 8, D.P.R. n. 698 del 1994 rendeva possibile per la commissione medica ASL l'accertamento sugli atti solo a seguito di nuova istanza degli eredi.

All'opposto per la Cassazione una volta avvenuto il decesso dell'istante, il diritto degli eredi ai ratei maturati è previsto direttamente dalla legge, sia nell'ipotesi in cui l'accertamento dei presupposti sia già avvenuto in sede amministrativa (il che consente già in fase amministrativa la liquidazione direttamente agli eredi) che nell'ipotesi in cui tale accertamento avvenga solo in sede giudiziaria.

### 3. PENSIONI

#### 3.1 Pensione vecchiaia anticipata

##### A) *Invalidi – Finestre - Applicabilità*

In tema di pensione di vecchiaia anticipata di cui all'art. 1, comma 8, del D.Lgs. n. 503 del 1992, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. [1931](#) del 2021 e confermando il proprio orientamento già espresso con l'ordinanza n. [26412/2020](#), afferma che il regime delle c.d. "finestre" previsto dall'art. 1, comma 5, della legge n. 247 del 2007, si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento dell'accesso alla pensione di vecchiaia al 1° gennaio dell'anno successivo.

\*\*\* \*\* \*\*\*

##### B) *Ape sociale – Licenziamento per superamento periodo di comporto – Applicabilità*

L'Ape Sociale spetta in tutti i casi di perdita involontaria del rapporto di lavoro ivi compreso il licenziamento per superamento del periodo di comporto in quanto anch'esso ipotesi di perdita involontaria del rapporto di lavoro, così come lo è un licenziamento collettivo e le dimissioni per giusta causa, espressamente previsti dall'art. 2, D.P.C.M. n. 88/2017. Tanto è stato stabilito dal Tribunale di Bergamo (sentenza n. [111](#) del 22/02/2021).

\*\*\* \*\* \*\*\*

##### C) *Ape Sociale – Dipendente pubblico – Licenziamento – Spettanza*

Lo stesso Tribunale ha poi discusso il caso di un ex dipendente pubblico a tempo indeterminato poi cessato dal servizio; soggetto che non ha diritto alla NASpI ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.Lgs. del 4 marzo 2015, n. 22 e che, pertanto, non percepisce alcuna prestazione per la disoccupazione, non per sua scelta ma per mancanza dei requisiti necessari per goderne. Secondo il Tribunale di Brescia (sentenza n. [149](#) del 02/04/2021): *"(omissis) già da un'interpretazione letterale delle norme prima citate, che richiedono che la prestazione di disoccupazione spetti ("a lui spettante") al richiedente, pare logico ritenere che il requisito in questione non trovi applicazione nel caso in cui il soggetto non abbia comunque diritto all'indennità di disoccupazione.*

*Tale interpretazione letterale appare poi confermata dal fatto che l'indennità C.d. Ape Sociale sia un diritto riconosciuto anche ai dipendenti pubblici, senza alcuna distinzione tra quelli assunti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato.*

*Infatti, l'art. 1 c. 184 della L. 232/16 prevede, per i dipendenti pubblici che fanno domanda di Ape Sociale, un differimento dei termini per il pagamento del trattamento di fine servizio, implicitamente riconoscendo a tali soggetti il diritto di godere di tale prestazione previdenziale.*

*Ciò comporta che non avrebbe senso logico ritenere che un soggetto, come un dipendente pubblico assunto a tempo indeterminato, che non ha diritto alla disoccupazione, non sia in possesso di un requisito necessario per richiedere il riconoscimento dell'Ape Sociale, anche perché in tal modo si negherebbe sempre tale prestazione a soggetti, come il ricorrente, che per espressa previsione di legge sono invece destinatari di tale sussidio e soddisfano tutti gli ulteriori requisiti richiesti (omissis).*

*In conclusione, ritenuto che il requisito per cui è necessario che il richiedente l'Ape Sociale abbia "concluso da almeno tre mesi di godere dell'intera prestazione per la disoccupazione a lui spettante" non possa ritenersi mancante nel caso di specie, non sussistendo alcuna prestazione per la disoccupazione "spettante" al ricorrente, e sussistendo in capo allo stesso tutti gli altri requisiti richiesti dalla legge, non essendo questi stati in alcun modo contestati dall'Ente convenuto, si deve riconoscere il diritto del ricorrente all'accesso all'indennità C.d. Ape Sociale di cui all'art. 1 co. da 179 a 186 L. 232/16 e successive modificazioni ed integrazioni".*

### **3.2 Calcolo del trattamento**

#### *A) Retribuzione pensionabile – Neutralizzazione – Quinquennio – Limite*

Con la sentenza del 29 settembre 2021, n. [26442](#), la Corte di Cassazione conferma l'orientamento secondo cui, in tema di trattamenti pensionistici, l'esclusione dal calcolo della pensione dei periodi di retribuzione ridotta non necessari ai fini del perfezionamento dell'anzianità contributiva minima, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge n. 297 del 1982, è finalizzata ad evitare un depauperamento della prestazione previdenziale causato dallo svolgimento di un'attività lavorativa meno retribuita nell'ultimo quinquennio di lavoro. Ne consegue che il principio di neutralizzazione può operare solo all'interno del periodo indicato dalla norma, e non anche in relazione a periodi diversi, restando

inapplicabile al montante contributivo minore che non si riferisca al periodo finale del rapporto contributivo previdenziale e sia inoltre relativo a periodi precedenti l'ultimo quinquennio di contribuzione

\*\*\* \*\* \*\*\*

#### *B) Contribuzione figurativa – Emolumenti extra-mensili - Computo – Esclusione*

Nella successiva decisione resa il 10 novembre 2021, n. [33202](#), la Corte ha constatato che l'art. 40 della legge n. 183 del 2010 stabilisce che per il computo della contribuzione figurativa accreditabile all'assicurato che fruisca di prestazioni di integrazione o sostegno al reddito - tra le quali sono ricomprese quelle di disoccupazione e mobilità - per i periodi successivi alla data del 31 dicembre 2004, debba farsi riferimento all'importo della normale retribuzione, da determinarsi sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi, che il lavoratore avrebbe percepito nel caso in cui avesse prestato attività lavorativa nel mese in cui si colloca l'evento assicurato. Malgrado ciò vanno esclusi, dal computo in questione, gli emolumenti extra-mensili (quali i ratei di mensilità aggiuntive e le indennità sostitutive delle ferie), in quanto, pur maturando mese per mese, diventano esigibili e vengono corrisposti solo in determinati momenti dell'anno. Né, continua la Corte, l'applicazione della *reformatio in peius* dei criteri di calcolo ai periodi di disoccupazione successivi alla predetta data è suscettibile di dubbi di costituzionalità per violazione del principio di irretroattività delle leggi, sorgendo il diritto alla pensione nell'istante in cui si perfezionano nella sfera giuridica del soggetto protetto tutti i requisiti previsti dalla singola fattispecie pensionistica e potendo la legge modificare nel tempo tanto i requisiti di accesso quanto le modalità di computo della prestazione pensionistica, attraverso previsioni transitorie di tipo discrezionale.

### **3.3 Maggiorazione da esposizione all'amianto**

#### *Domanda – Attualità lavorativa – Irrilevanza*

Con sentenza n. [98/C/2021](#), depositata il 2 dicembre 2021, la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria, si è pronunciata sul caso di una istanza per ottenere il beneficio della rivalutazione contributiva ex art. 13, comma 7, della legge 257 del 1992, istanza rigettata per mancata presentazione in costanza di attività lavorativa.

Come già messo in evidenza dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione, sentenze n. [18243/2002](#) e n. [2932/2003](#)) la Corte dei Conti ha ribadito che il requisito dell'attualità lavorativa deve essere interpretato in una prospettiva costituzionalmente orientata (nell'ottica della tutela della salute, del diritto al lavoro in ambiente salubre, del pieno riconoscimento dei benefici previdenziali), tenendo conto delle specificità delle patologie lungo latenti che possono insorgere (ed essere conosciute dal lavoratore danneggiato) anche molti anni dopo l'effettuazione della prestazione lavorativa. Peraltro, in conformità al principio di eguaglianza, non si possono discriminare lavoratori che non abbiano lavorato solo ed esclusivamente a contatto con l'amianto, essendo transitati ad altre lavorazioni, nonché quelli oramai in pensione ma che abbiano contratto solo successivamente patologie ad eziogenesi lavorativa.

### **3.4 Prestazioni di invalidità**

#### *A) Coltivatori diretti – Pensione di vecchiaia - Conversione – Limiti*

La Cassazione, a quel che consta per la prima volta, con l'ordinanza n. [9315](#) del 07/04/2021, ha escluso che la pensione di invalidità erogata dalla gestione dell'INPS coltivatori diretti possa convertirsi, ai sensi dell'art. 2-ter del D.L. n. 30 del 1974, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/1974, in pensione di vecchiaia da erogarsi da parte di un Fondo integrativo, qual è il Fondo integrativo gas. La Corte giunge a tale conclusione sulla scorta dell'affermazione della natura speciale della norma citata, conseguendone la sua applicazione alla sola ipotesi da essa disciplinata, quella della pensione erogata dall'A.G.O., dovendo invece escludersi che tale ultima provvidenza e l'integrazione costituiscano un'unica pensione in ragione della contestuale erogazione da parte del Fondo, in quanto la modalità di corresponsione non ne muta la natura.

\*\*\* \*\* \*\*\*

#### *B) AOI – Sentenza – Revoca – Ammissibilità - Condizioni*

In una successiva decisione (ordinanza n. [19238/2022](#)) la Cassazione avendo riguardo ad un giudizio promosso per contestare la revoca o la soppressione di un assegno ordinario di invalidità ha affermato la necessità di effettuare una comparazione con lo stato di salute precedentemente accertato in caso di accertamento dello stesso con sentenza (La Corte estende l'ambito di applicazione di un principio

affermato per le prestazioni assistenziali, si veda la sentenza di Cassazione n. [26090/2019](#)). La Corte afferma che il principio è applicabile alle prestazioni di invalidità INPS soggette a conferma dopo il decorso di un triennio, occorrendo anche in tal caso - ove la prestazione sia stata riconosciuta per sentenza – la comparazione tra la situazione sanitaria al momento rilevante per la conferma e quella pregressa esistente al momento di concessione della prestazione.

### **3.5 Totalizzazione**

*Periodi ante 1995 – Pensione autonoma – Assenza – Calcolo retributivo – Inapplicabilità*

In fattispecie di domanda di totalizzazione con riferimento a versamenti contributivi effettuati presso il F.P.L.D., la gestione commercianti e la Cassa nazionale di previdenza dei ragionieri e periti commerciali, ove il richiedente chiedeva la liquidazione della quota a carico del F.P.L.D. con il sistema retributivo e non contributivo come fatto dall'INPS, assumendo di avere maturato alla data del 31/12/1995, più di diciotto anni di contribuzione, la Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva accolto l'opzione interpretativa del lavoratore, con la decisione del 30 giugno 2021, n. [18616](#). A sostegno della decisione la Corte di Cassazione afferma che in caso di accreditamento di contributi, a favore dello stesso lavoratore, presso diverse gestioni la liquidazione della pensione in regime di totalizzazione va effettuata in modo unitario, secondo le previsioni di cui all'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 42 del 2006, applicando il sistema contributivo, salvo il ricorrere delle ipotesi eccezionali di tale regola, che richiedono quali presupposti l'iscrizione del lavoratore prima del 1996 ed il raggiungimento, presso la gestione dei lavoratori dipendenti, dei requisiti minimi per il conseguimento del diritto ad una autonoma pensione di vecchiaia.

### **3.6 Pensione di reversibilità**

*A) Retribuzione pensionabile – Periodi neutralizzabili – Applicabilità*

Ai fini dell'accesso al diritto alla pensione di reversibilità, la Corte di Cassazione, con la sentenza del 29 settembre 2021, n. [26443](#), afferma che la neutralizzazione dei periodi di sospensione del rapporto assicurativo previdenziale, derivanti da situazioni impeditive ex art. 37 D.P.R. n. 818 del 1957 riferite all'assicurato è applicabile anche ai fini del conseguimento della pensione ai superstiti. Pensione che, pur restando un trattamento autonomo, trae le sue condizioni di maturazione dalla posizione



assicurativa del dante causa, costituendo la morte dell'assicurato uno dei requisiti soggettivi richiesti per il conseguimento di detta prestazione.

*B) Nipoti inabili – Vivenza a carico dei nonni - Diritto*

I nipoti maggiorenni orfani a carico dei nonni hanno diritto alla pensione di reversibilità degli ascendenti qualora siano riconosciuti incapaci di lavorare. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. [88/2022](#) dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 38 del D.P.R. 26 aprile 1957 n. 818, nella parte in cui “*non include tra i destinatari diretti ed immediati della pensione di reversibilità i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti assicurati*”.

### **3.7 Indebito previdenziale**

*A) Dolo – Esonero dalla restituzione - Esclusione*

In tema di individuazione dell'esistenza del dolo dell'assicurato, che consente l'incondizionata ripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, la Cassazione ha ritenuto, con la sentenza del 2 agosto 2021, n. [22081](#), che tale requisito è sempre configurabile in presenza di dichiarazioni non conformi al vero, di fatti e comportamenti dell'interessato positivamente indirizzati ad indurre in errore l'ente erogatore, ingenerando una rappresentazione alterata della realtà tale da incidere sulla determinazione volitiva di esso e, quindi, sull'attribuzione della prestazione, senza che rilevi se in via amministrativa l'ente previdenziale abbia adottato provvedimenti che ne presuppongono l'assenza.

\*\*\* \*\* \*\*\*

*B) Somme indebite – Richiesta restitutoria – Termine – Recupero effettivo – Tardività - Irrilevanza*

In una precedente sentenza, la n. [13918](#) del 20 maggio 2021, la Corte affronta la questione del recupero dell'indebito pensionistico, per sopravvenuta mancanza del requisito contributivo e precisamente dell'individuazione del lasso temporale entro il quale effettuarlo. Il giudice della nomofilachia afferma che l'art. 13, comma 2, della legge n. 412 del 1991, si interpreta nel senso che entro il termine di un anno, l'ente previdenziale deve formalizzare la richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito e cioè iniziare il procedimento amministrativo di recupero, portandolo a conoscenza del pensionato e non già provvedere all'effettivo recupero dell'importo stesso.

### 3.8 Decadenza

#### *Ricalcolo prestazioni pensionistiche - Decadenza – Effetti limitati*

Mentre con riguardo alla domanda di pensione negata *in toto*, la giurisprudenza sulla scorta anche di una sentenza della Corte costituzionale, n. [246/1992](#), si era andata definitivamente consolidando nel senso di circoscrivere gli effetti ablativi della decadenza ai soli ratei di pensione maturati nel periodo antecedente il triennio dall'avvio dell'azione giudiziaria in correlazione con la stessa natura del diritto a pensione, indisponibile e imprescrittibile, di segno opposto si delineò l'approdo della giurisprudenza con riguardo alle ricostituzioni.

Per le prime, infatti, aveva preso corpo la tesi del c.d. “*rateo mobile*” secondo cui il diritto - in materia previdenziale o assistenziale - non scaturisce da una singola obbligazione avente ad oggetto una prestazione unitaria da assolvere ratealmente, ma deriva da una serie di obbligazioni a cadenza periodica ciascuna delle quali realizza l'intera prestazione dovuta in quel determinato periodo.

Con la conseguenza che il diritto risorge ad ogni singola scadenza periodica e pertanto la decadenza pur verificatasi non preclude il diritto per il periodo ulteriore e per i ratei di pensione maturati nei tre anni precedenti l'avvio del giudizio.

A esiti opposti la giurisprudenza era pervenuta invece quando si è trattato di definire gli effetti della decadenza nel caso di prestazione già riconosciuta; quando, cioè, la pretesa dei pensionati avesse ad oggetto non la prestazione in sé ma il ricalcolo della pensione già erogata prevalendo la tesi in base alla quale vale il principio correntemente definito di “*decadenza tombale*” secondo il quale la decadenza copre ogni questione inibendo ogni ulteriore riliquidazione.

Una radicale svolta interpretativa in contrasto con questo severo orientamento si è registrata di recente nella giurisprudenza della Cassazione e di alcuni giudici di merito laddove la C.d. decadenza mobile, è stata ritenuta applicabile anche alle domande di ricostituzione con la conseguenza che anche per tali fattispecie la decadenza colpisce le sole differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla proposizione della domanda giudiziale

Applicare la decadenza all'intera pretesa di rideterminazione dell'importo pensionistico sterilizzando le differenze dovute sui ratei futuri e infratriennali - è stato ritenuto recentemente dai Giudici - contrasta con il dettato Costituzionale finendo per comprimere e sacrificare lo stesso diritto alla pensione di cui all'art. 38 della Costituzione.

In tal senso, si vedano le sentenze di Cassazione, sezione lavoro, n. [17430/2021](#) e n. [123/2022](#), nonché le sentenze dei Tribunali di Trento n. [23/2022](#) e Torino n. [109/2022](#).

## **4. RESPONSABILITÀ INPS**

### **4.1 Erronea comunicazione**

*Informativa erronea – Conoscibilità da parte dell'assicurato – Risarcimento – Esclusione*

La Cassazione, con sentenza n. [4164/2022](#) ha ribadito, in tema di risarcimento danni a carico dell'INPS, che l'obbligo di comunicare informazioni esatte tutela l'affidamento che l'assicurato ripone nella correttezza delle informazioni stesse e genera responsabilità quando sulla base delle stesse l'assicurato effettui la scelta di risolvere anzitempo il proprio rapporto lavorativo; dovendosi escludere altresì tale responsabilità quando gli errori compiuti dall'ente nella comunicazione di notizie rientrano nella sfera di conoscibilità del destinatario della comunicazione (si veda *ante conf.* Cassazione n. [6643/2020](#)).

La massima si presta ad equivoci: la sfera di conoscibilità è nozione quantomai indefinita e va calibrata con attenzione alla luce delle circostanze di fatto.

## **5. PROCESSO PREVIDENZIALE**

### **5.1 Spese di soccombenza**

*Parte soccombente non abbiente – Responsabilità aggravata – Condanna alle spese - Esclusione*

Con la sentenza del 19 aprile 2022 n. [12455/2022](#) la Corte di Cassazione ha affrontato il rapporto tra l'istituto dell'esonero dalle spese per i non abbienti e la responsabilità per abuso del processo previdenziale contrastando la linea interpretativa rigorista invalsa tra i giudici del merito.

La Corte di legittimità, su ricorso dell'avv. Maffei per l'INCA Nazionale, ha cassato la sentenza depositata il 16/03/2016 dal Tribunale di Arezzo, che decidendo in sede di opposizione ad accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c., aveva rigettato la domanda dell'invalida volta al riconoscimento del requisito sanitario utile ai fini dell'assegno mensile di assistenza e, pur dando atto che la ricorrente doveva essere tenuta esente dalla rifusione delle spese di lite, avendo tempestivamente depositato la prescritta dichiarazione ex art. 152 att. c.p.c., l'aveva condannata ex art. 96, comma 3, c.p.c., a rifondere all'INPS la somma di € 1.800,00.

Il Tribunale, in particolare, aveva ritenuto che, in ragione dello scarto esistente tra la percentuale invalidante riscontrata in sede di accertamento tecnico preventivo e quella occorrente per guadagnare la prestazione invocata, la domanda giudiziale dovesse reputarsi meramente speculativa e dannosa per il buon funzionamento del sistema processuale.

All'opposto per la Cassazione: *“(omissis) Deve [pertanto] escludersi che alla parte soccombente non abbiente sia applicabile la previsione di cui all'art. 96, comma 3°, c.p.c., la quale, introdotta - com'è noto - dall'art. 45, comma 12, L. n. 69/2009, prevede che "in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata".*

\*\*\*\*\*